



Prefettura di **GENOVA**
Ufficio territoriale del Governo

Genova, 1 dicembre 2004

AI SIGG. RI SINDACI DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

PROT. N.768 - 2004/AREA 2

OGGETTO: Trascrizione atti formati all'estero: art. 17 del D.P.R. 396/2000.

* * * * *

Il Ministero dell'Interno, nel pronunciarsi in ordine a numerosi quesiti formulati relativamente all'individuazione del Comune competente ad effettuare la trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 396/2000, ha confermato le direttive a suo tempo impartite e diramate da questa Prefettura con circolare n. 518 del 29.08.2001 ed ha fornito, altresì, le seguenti considerazioni.

L'art. 17 del D.P.R. 396/2000 è stato introdotto per risolvere la situazione di particolare difficoltà in cui si è venuto a trovare nel tempo il Comune di Roma, titolare della così detta "anagrafe residuale", cui venivano trasmessi per la trascrizione tutti gli atti relativi a persone di cui non si conosceva il Comune italiano di origine.

La nuova disposizione detta, pertanto, i criteri per l'individuazione del Comune competente con un sistema definito, nella citata circolare "a cascata" nel senso che l'utilizzazione del secondo può avvenire solo se è da escludersi il ricorso al primo e così via.

Evidentemente, però, all'interno di ciascun criterio possono verificarsi più fattispecie equiparabili.



Prefettura di GENOVA
Ufficio territoriale del Governo

La gerarchia stabilita dalla norma deve quindi essere interpretata come segue

1. criterio della residenza: per i residenti in Italia, Comune nel quale l'interessato risiede o in cui dichiara di voler stabilire la propria residenza, e, per i residenti all'estero, Comune di iscrizione AIRE;
2. in mancanza di iscrizione anagrafica: (in questo caso, è evidente peraltro che la situazione anagrafica dovrà poi essere regolarizzata): Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita;
3. se l'interessato è nato e residente all'estero:
 - a) Comune di nascita o residenza della madre o del padre;
 - b) Comune di nascita o residenza dell'avo materno o paterno (nel caso in cui né la madre né il padre siano nati in Italia o vi abbiano mai risieduto);
4. nell'impossibilità di utilizzare i criteri da 1. a 3.: Comune scelto dall'interessato, su invito dell'Autorità diplomatica o consolare.

La norma dispone altresì che gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni diversi, debbono essere inviati a entrambi i Comuni.

Dalla suesposta classificazione dei criteri dettati dalla legge, si evince chiaramente che, all'interno di ciascuno di essi non esiste gerarchia, ma equiparazione.

Evidentemente, infatti, il Comune deve essere individuato anche in base al collegamento eventualmente già esistente con l'interessato, a seguito di trascrizioni di precedenti atti che lo riguardano direttamente o che riguardano i propri ascendenti.

IL PREFETTO
(Romano)

CB/cc

47